

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di fognatura a valere per l'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto del Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2023 sottoscritto in data 28.11.2022 ed in particolare il punto 1.3 *Modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua e bonus idrico* che definisce quanto segue:

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2023 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;
3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione; si concorda di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia.

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna prot. P324/2023/29-2023-18/8.4.5-2022-1/31.01.2023.

Preso atto che la Giunta Provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con propria deliberazione n. 2822 di data 10.11.2000, ha approvato le linee guida ed i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di fognatura a partire dall'anno 2001;

Preso atto della circolare n. 17 di data 27.11.2000 il Servizio Finanza Locale, trasmettendo il modello di cui sopra, ha precisato che il tasso di copertura dei costi deve essere aumentato progressivamente fino ad arrivare gradualmente alla copertura integrale degli stessi entro l'anno 2005 e che in conseguenza di tale manovra i criteri di determinazione dei trasferimenti di parte corrente saranno rivisti affinché siano sensibili alle politiche tariffarie adottate da ciascun Comune.

Preso atto che la Giunta Provinciale, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, con deliberazione n. 2517 di data 28.11.2005 ha apportato alcune modifiche al sistema di tariffazione del servizio pubblico di fognatura di cui alla sopra citata deliberazione n. 2822/2000, prevedendo nello specifico:

- l'individuazione dei costi comunque presenti, indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi);
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili);
- la conseguente individuazione di una quota fissa da applicarsi anche alle utenze civili.

Preso atto, inoltre, dei seguenti principi contenuti nella predetta deliberazione provinciale n. 2517/2005:

- i costi fissi afferenti al servizio in parola non possono superare la quota del 35% dei costi totali del servizio. Questo al fine di evitare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli gestori per i quali il necessario adeguamento delle reti potrebbe portare a scenari tariffari distorti e sbilanciati verso i costi fissi, che allenterebbero il legame tra servizio reso e corrispettivo da pagare fino quasi ad annullarlo;
- alle utenze costituite da insediamenti produttivi già si applica una quota fissa denominata "F";
- dal totale dei costi fissi deve essere sottratto l'introito derivante dall'applicazione del sopraccitato coefficiente F a tutte le utenze produttive e il risultato di tale operazione dovrà essere suddiviso per il numero di utenze civili, ottenendo conseguentemente una quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza;
- obbligatorietà della copertura integrale dei costi;
- sono abrogati i limiti relativi alla tariffazione delle utenze civili e al coefficiente F delle utenze produttive di cui alla deliberazione n. 2822 di data 10.11.2000, come integrata con deliberazione n. 3616 di data 28.12.2001.

Considerato, quindi, che le tariffe relative al servizio pubblico di fognatura dovranno essere commisurate all'entità del servizio reso e che per le utenze produttive i comuni stabiliscono i valori del coefficiente F (coefficiente che stabilisce la copertura dei costi fissi per tali utenze) nell'ambito degli intervalli fissati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui alle tabelle allegate alla sopraccitata deliberazione n. 2822/2000, così come convertita con la deliberazione n. 3616/2001.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 di data 09.11.2007 con la quale viene approvato il T.U. delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Dato atto che la Circolare n. 13 prot. n. 11718/07-D.16 di data 15 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento sancisce l'obbligo della copertura totale dei costi fissi.

Richiamata la propria deliberazione n. 15 di data 07.03.2022 mediante la quale sono state approvate le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2022 ricavate applicando il modello tariffario approvato dalla P.A.T. con deliberazione n. 2517 del 28 novembre 2005.

Visto il piano dei costi di gestione del servizio di fognatura di questo comune per l'anno 2023 evidenziato nella "Tabella 1", e le specifiche tabelle con le quali vengono precisati i costi relativi all'imputazione delle spese per il personale ("Tabella 2") e relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico- mutui ("Tabella 3"), dell'imputazione ammortamenti impianti ("Tabella 4") e relativi alle voci di costo del pre-consuntivo 2022 ("Tabella 5"), predisposte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel, meritevoli di approvazione, vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il sistema tariffario, come risulta dalla "Tabella 1" predisposta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, si fonda sulla determinazione:

- della quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze civili pari a Euro 34,4191.= + I.V.A. determinata sulla base della suddivisione dei costi fissi per il totale dei ricavi che si prevede di fatturare;
- della quota variabile della tariffa da applicarsi alle utenze civili e produttive determinata in Euro 0,5242.= al mc. + I.V.A..

Rilevato che la determinazione delle quote fisse da applicarsi alle utenze produttive o industriali è operata secondo il modello definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2822 del 10 novembre 2000 e n. 3616 del 28 novembre 2001 e Circolare del Servizio Autonomie Locali n. 1 del 15.01.2002, in base all'entità annuale in mc dei reflui scaricati che di seguito si individuano:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V ≤ 250 mc/anno	82,00
251 – 500	96,00
501 – 1.000	168,00
1.001 – 2.000	241,00
2.001 – 3.000	360,00
3.001 – 5000	481,00
5.001 – 7.500	721,00
7.501 – 10.000	961,00
10.001 – 20.000	1.321,00
20.001 – 50.000	1.921,00
V > 50.000 mc/anno	2.641,00

Rilevato che dalla disamina dei costi fissi imputati al servizio di fognatura emerge la loro determinazione pari al 35 % del totale costituito dai costi fissi e dai costi variabili, facendo confluire la quota rimanente nei costi variabili.

Considerato che nel nuovo sistema tariffario così delineato si raggiunge la totale copertura dei costi, unitamente a processi di miglioramento gestionale e di servizio.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Ravvisata la necessità di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 28.04.2022 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 28.04.2022 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2022-2024, con l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e ss.mm.

Vista la nota pervenuta dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in data 02.01.2023 prot. 08/2023 avente ad oggetto: "differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023;

Riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, modificativo dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

Ricordato che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18/2015 prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed

integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm..

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e ss.mm., ed in particolare l'art. 9.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e della deliberazione giunta n. 22 dd. 28.04.2022 di approvazione dell'Atto programmatico di indirizzo per il triennio 2022-2024.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza dal primo gennaio 2023, il piano dei costi complessivi di gestione del servizio di fognatura per l'anno 2023 nell'importo complessivo di Euro 24.191,68= formato dalla "Tabella n. 1" e le specifiche tabelle di costi relativi all'imputazione delle spese per il personale ("Tabella n. 2"), relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico - mutui ("Tabella n. 3"), relativi all'ammortamento degli impianti ("Tabella n. 4") e relativi alle voci di costo del pre-consuntivo 2022 ("Tabella n. 5"), predisposte dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ufficio distaccato del comune di Dambel, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **determinare** la quota fissa per tutte le utenze civili per l'anno 2023 pari ad Euro 34,4191.= + I.V.A.;
3. di **determinare** la quota variabile della tariffa da applicarsi alle utenze civili e produttive per l'anno 2023 in Euro 0,5242.= al mc. + I.V.A.;
4. di **determinare** le quote fisse di tariffa da applicarsi alle utenze produttive o industriali in base all'entità annuale in mc. dei reflui scaricati, operata secondo il modello definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2822 del 10 novembre 2000 e n. 3616 del 28 novembre 2001, stabilendo il valore "F" in base all'entità annuale in mc. dei reflui scaricati che di seguito si individuano:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
$V \leq 250$ mc./anno	82,00
251 – 500	96,00
501 – 1.000	168,00
1.001 – 2.000	241,00
2.001 – 3.000	360,00
3.001 – 5000	481,00
5.001 – 7.500	721,00
7.501 – 10.000	961,00
10.001 – 20.000	1.321,00
20.001 – 50.000	1.921,00
$V > 50.000$ mc/anno	2.641,00

5. di **dare atto** che la quota fissa per gli insediamenti civili nell'anno di inizio utenza ed in quello di cessazione è da rapportare al periodo di utilizzo dell'utenza stessa;

6. di **stimare** il gettito complessivo del servizio in Euro 24.191,68= + I.V.A., sulla base delle utenze collegate al sistema di fognatura comunale, da iscriversi nel Bilancio di Previsione 2023-2025, pari al 100% del costo complessivo;
7. di **dare atto** che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di fognatura per le utenze civili e produttive, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto;
8. di **provvedere** all'inoltro della presente deliberazione di determinazione delle tariffe al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517 di data 28.11.2005 e n. 2436 di data 09.11.2007;
9. di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, visto che le tariffe decorrono dal primo gennaio 2023;
10. di **comunicare** l'avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
11. di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.